

COMUNE DI AGGIUS

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022

E DOCUMENTI ALLEGATI

COMUNE DI AGGIUS

Provincia di SASSARI

**Parere dell'organo di revisione sulla proposta di
BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022
e documenti allegati**

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Simona Scanu

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 19 del 27/12/2019

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2020-2022, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, del Comune di AGGIUS che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

li 27/12/2019

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Simona Scanu

Sommario

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI	
NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE	
DOMANDE PRELIMINARI	
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI.....	
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018	
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022	
Riepilogo generale entrate e spese per titoli	
Fondo pluriennale vincolato (FPV).....	
Previsioni di cassa	
Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022	
Entrate e spese di carattere non ripetitivo.....	
La nota integrativa	
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI.....	
Verifica della coerenza interna	
Verifica della coerenza esterna	
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2020-2022.....	
A) ENTRATE	
Entrate da fiscalità locale.....	
Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria	
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni.....	
Sanzioni amministrative da codice della strada	
Proventi dei beni dell'ente	
Proventi dei servizi pubblici	
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI	
Spese di personale	
Spese per incarichi di collaborazione autonoma	
Spese per acquisto beni e servizi.....	
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)	
Fondo di riserva di competenza	
Fondi per spese potenziali	
Fondo di riserva di cassa	
Fondo di garanzia dei debiti commerciali	
ORGANISMI PARTECIPATI	
SPESE IN CONTO CAPITALE	
INDEBITAMENTO.....	
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI	
CONCLUSIONI	

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

Il sottoscritto Dott.ssa Simona Scanu revisore nominato con delibera consiliare n. 8 del 21/02/2018;

Premesso

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011.
- che è stato ricevuto lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, approvato dalla giunta comunale in data 10/12/2019 con delibera n.77, completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.

- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in data 10/12/19 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022;

L'organo di revisione ha effettuato le verifiche, ove consentito con motivate tecniche di campionamento con criterio logico-sistematico, al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs.n. 267/2000.

DOMANDE PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2019 ha aggiornato gli stanziamenti 2019 del bilancio di previsione 2019-2021.

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del d.lgs n. 118/2011.

L'Ente non ha gestito in esercizio provvisorio in quanto sta approvando il Bilancio 2020-2022 entro il 31/12/2019.

L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011).

Al bilancio di previsione 2020/2022 sono stati allegati tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL e al DM 9 dicembre 2015, allegato 1, con particolare riferimento al Documento Unico di Programmazione (DUP).

L'Ente ha adottato il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-bis, d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione.

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente non ha deliberato modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali.

L'Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell'art. 1, commi da 849 a 857, della l. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019).

L'Ente per il 2020 non si è avvalso della possibilità di rinegoziare i mutui della Cassa Depositi e Prestiti trasferiti al Ministero dell'Economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3 del d.l. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla l. n. 326/2003, prevista dall'art. 1, comma 961 della legge di bilancio 2019, le cui modalità operative sono state definite dal D.M. 30/08/2019.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

L'organo consiliare ha approvato con delibera n.13 del 19/04/2019 il rendiconto per l'esercizio 2018.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n. 6 in data 13/04/2019 si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
- gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno 2018 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2018 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

	2018
Risultato di amministrazione (+/-)	1.190.640,23
di cui:	
Fondi vincolati	198.101,82
Fondi per finanziamento spese in c/capitale	103.878,75
Fondi accantonati	888.659,66
Fondi non vincolati (+/-)*	
TOTALE	1.190.640,23

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

	2017	2018	2019
Fondo cassa complessivo al 31.12	1.296.283,05	1.798.288,14	1.806.288,14
di cui cassa vincolata ⁽¹⁾	750,00	750,00	750,00

(1) Riportare l'ammontare dei fondi vincolati come risultano in tesoreria

Il fondo cassa del 2019 è quello che risultava dalle scritture contabili dell'Ente il giorno dell'approvazione dello schema del bilancio.

L'ente non si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L'impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 del TUEL.

L'impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art.1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1 agosto 2019.

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2020, 2021 e 2022 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2019 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2019			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		previsioni di competenza	15.263,91	0,00	0,00	0,00
					0,00		
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾		previsioni di competenza	438.596,98	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	-	0,00		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente ⁽²⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	1.798.288,14	1.806.288,14		
10000 TITOLO	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	374.748,51	previsione di competenza	733.601,97	726.609,91	726.609,91	726.609,91
1			previsione di cassa	934.649,47	1.101.358,42		
20000 TITOLO	Trasferimenti correnti		- previsione di competenza	2.389.292,23	2.731.264,15	2.668.038,22	2.244.395,35
2			previsione di cassa	2.389.292,23	2.731.264,15		
30000 TITOLO	Entrate extratributarie	18.196,33	previsione di competenza	449.119,00	407.115,00	407.115,00	407.115,00
3			previsione di cassa	521.169,45	423.411,33		
40000 TITOLO	Entrate in conto capitale	567.098,72	previsione di competenza	711.716,17	361.336,08	10.000,00	10.000,00
			previsione di cassa	1.462.638,42	818.275,19		
50000 TITOLO	Entrate da riduzione di attività finanziarie		previsione di competenza	-	-	0,00	0,00
			previsione di cassa	-	-		
60000 TITOLO	Accensione prestiti	63711,34	previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	82.904,26	63.711,34		
70000 TITOLO	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
			previsione di cassa	700.000,00	700.000,00		
90000 TITOLO	Entrate per conto terzi e partite di giro		- previsione di competenza	949.000,00	949.000,00	949.000,00	949.000,00
			previsione di cassa	957.302,22	949.000,00		
TOTAL E		1.023.754,90	previsione di competenza	6.032.729,37	5.975.325,14	5.460.763,13	5.037.120,26
			previsione di cassa	7.047.956,05	6.787.020,43		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		1.023.754,90	previsione di competenza	6.486.590,26	5.975.325,14	5.460.763,13	5.037.120,26
			previsione di cassa	8.846.244,19	8.593.308,57		

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo

DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020/2022		
				PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
<hr/>						
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>						
SPESE CORRENTI	777.803,63	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.464.244,74 - 4.229.111,26	3.801.903,43 190.021,41 0,00 4.572.458,16	3.762.394,37 73.381,38 (0,00)	3.370.840,00 0,00 (0,00)
<hr/>						
SPESE IN CONTO CAPITALE	260.274,38	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.251.473,15 1.525.516,68	461.336,08 - 270.274,38	10.000,00 0,00 (0,00)	10.000,00 0,00 (0,00)
<hr/>						
SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincc previsione di cassa	- (0,00) -	- 0,00 0,00 -	0,00 0,00 (0,00)	0,00 0,00 (0,00)
<hr/>						
RIMBORSO DI PRESTITI	-	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincc previsione di cassa	121.872,37 0,00 0,00 121.872,37	63.085,63 - 63.085,63	39.368,76 (0,00)	7.280,26 0,00 (0,00)
<hr/>						
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincc previsione di cassa	700.000,00 0,00 0,00 700.000,00	700.000,00 0,00 0,00 700.000,00	700.000,00 0,00 0,00	700.000,00 0,00 0,00
<hr/>						
SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	92.709,47	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincc previsione di cassa	949.000,00 (0,00) 1.046.191,11	949.000,00 0,00 1.041.709,47	949.000,00 0,00 (0,00)	949.000,00 0,00 (0,00)
<hr/>						
TOTALE TITOLI	1.130.787,48	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincc previsione di cassa	6.486.590,26 - 7.622.691,42	5.975.325,14 190.021,41 - 6.647.527,64	5.460.763,13 73.381,38 -	5.037.120,26 - -
<hr/>						
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.130.787,48	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincc previsione di cassa	6.486.590,26 - 7.622.691,42	5.975.325,14 190.021,41 - 6.647.527,64	5.460.763,13 73.381,38 -	5.037.120,26 - -

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Avanzo presunto

Il principio contabile 4/2 stabilisce che non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale). Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo

della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.

Qualora l'ente intenda applicare al bilancio di previsione le quote vincolate ed accantonate nelle modalità previste dal principio è necessario allegare i nuovi prospetti a1) e a2) previsti dal Decreto del 1/8/2019

L'Ente non ha applicato al Bilancio 2020 avanzo presunto.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato non è stato ancora determinato. Si ricorda che lo stesso è disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria ed è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

La contabilizzazione del FPV deve tener conto delle novità approvato con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D. Lgs. 118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche.

Previsioni di cassa

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2020
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	1.806.288,14
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.101.358,42
2	Trasferimenti correnti	2.731.264,15
3	Entrate extratributarie	423.411,33
4	Entrate in conto capitale	818.275,19
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
6	Accensione prestiti	63.711,34
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	700.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	949.000,00
TOTALE TITOLI		6.787.020,43
TOTALE GENERALE ENTRATE		8.593.308,57

	PREVISIONI DI CASSA ANNO 2020
Spese correnti	4.572.458,16
Spese in conto capitale	270.274,38
Spese per incremento attività finanziarie	0,00
Rimborso di prestiti	63.085,63
Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	700.000,00
Spese per conto terzi e partite di giro	1.041.709,47
TOTALE TITOLI	6.647.527,64
SALDO DI CASSA	1.945.780,93

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi devono sempre partecipare alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa inserito al 01.01.2020 comprende la cassa vincolata stimata per euro 750,00.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		1.806.288,14	1.806.288,14	1.806.288,14
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	374.748,51	1.101.358,42	1.476.106,93	1.101.358,42
2	Trasferimenti correnti	-	2.731.264,15	2.731.264,15	2.731.264,15
3	Entrate extratributarie	18.196,33	423.411,33	441.607,66	423.411,33
4	Entrate in conto capitale	567.098,72	818.275,19	1.385.373,91	818.275,19
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	0,00	0,00	0,00
6	Accensione prestiti	63.711,34	100.000,00	163.711,34	63.711,34
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	700.000,00	700.000,00	700.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	-	949.000,00	949.000,00	949.000,00
TOTALE TITOLI		1.023.754,90	6.823.309,09	7.847.063,99	6.787.020,43
GENERALE DELLE ENTRATE		1.023.754,90	8.629.597,23	9.653.352,13	8.593.308,57

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
1	Spese Correnti	777.803,63	3.801.903,43	4.579.707,06	4.572.458,16
2	Spese In Conto Capitale	260.274,38	461.336,08	721.610,46	270.274,38
3	Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie	0	-	0,00	0,00
4	Rimborso Di Prestiti	-	63.085,63	63.085,63	63.085,63
5	Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere	0	700.000,00	700.000,00	700.000,00
7	Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro	92.709,47	949.000,00	1.041.709,47	1.041.709,47
TOTALE GENERALE DELLE		1.130.787,48	5.975.325,14	7.106.112,62	6.647.527,64
SALDO DI CASSA					1.945.780,93

Si ricorda che la Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) prevede al comma 906 "Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite

*massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a **quattro dodicesimi** sino alla data del 31 dicembre 2019".
Per il bilancio 2020 il limite torna ad essere quello ordinario dei tre dodicesimi.*

Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali)⁽¹⁾**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		2020	2021	2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.806.288,14		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	3.864.989,06 0,00	3.801.763,13 0,00	3.378.120,26 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	3.801.903,43 - 53.303,25	3.762.394,37 - 56.107,95	3.370.840,00 - 56.107,95
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	63.085,63 0,00 0,00	39.368,76 0,00 0,00	7.280,26 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)	-	0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	- 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	- 0,00	- 0,00	- 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE⁽³⁾				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

Utilizzo proventi alienazioni

Il Revisore ricorda che il comma 866 dell'art.1 della Legge 205/2017 consente che gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art.1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

L'Ente non si è avvalso della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-bis, comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

Il Revisore ricorda che il comma 867 dell'art.1 della Legge 205/2017 estende fino al 2020 la disposizione che consente agli enti territoriali, per gli anni 2015-2020, l'utilizzo senza vincoli di destinazione delle risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi (art. 7, co. 2, D.L. n.78/2015), anche per spesa corrente. La disposizione previgente limitava l'applicazione della disposizione al periodo 2015-2017.

L'ente non ha rinegoziato mutui e prestiti per il 2020.

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- *Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:*
 - a) *donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;*
 - b) *condoni;*
 - c) *gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;*
 - d) *entrate per eventi calamitosi;*
 - e) *alienazione di immobilizzazioni;*
 - f) *accensioni di prestiti;*
 - g) *contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.*
- *Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:*
 - a) *consultazioni elettorali o referendarie locali,*
 - b) *ripianti disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,*
 - c) *eventi calamitosi,*
 - d) *sentenze esecutive ed atti equiparati,*
 - e) *investimenti diretti,*
 - f) *contributi agli investimenti.*

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011)

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti.

ENTRATE	IMPORTO	SPESE	IMPORTO
Rimborsi spese per consultazioni elettorali a carico di altre PA	0,00	Consultazioni elettorali o referendarie locali	0,00
Donazioni		Rimborsi tributi comunali	5.000,00
Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria	18.700,00	Spese progettazioni e collaudi	6.000,00
Proventi sanzioni Codice della Strada		Spese per liti	2.000,00
		Spese per assistenza sociale	5.000,00
Entrate per eventi calamitosi		Spese per eventi calamitosi	
Sanatorie, abusi edilizi e sanzioni		Oneri previdenziali pregressi (quota)	700,00
Condoni			
Contributi agli investimenti		Contributi agli investimenti	
TOTALE ENTRATE	18.700,00	TOTALE SPESE	18.700,00

La nota integrativa

L'aggiornamento dovuto al decreto del 1° agosto 2019 del principio contabile n. 4/2 della contabilità finanziaria rivede e specifica i contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione, che costituisce un fondamentale documento di approfondimento dei «numeri» del documento programmatico.

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

- i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Il principio 4/2 precisa inoltre:

9.11.2 La prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni,

con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- *alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;*
- *agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.*

9.11.3 *La nota analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.*

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) *donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;*
- b) *condoni;*
- c) *gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;*
- d) *entrate per eventi calamitosi;*
- e) *alienazione di immobilizzazioni;*

le accensioni di prestiti;

- f) *i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.*

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) *le consultazioni elettorali o referendarie locali,*
- b) *i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,*
- c) *gli eventi calamitosi,*
- d) *le sentenze esecutive ed atti equiparati,*
- e) *gli investimenti diretti,*
- f) *i contributi agli investimenti.*

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

A tal fine, per ciascuna operazione in derivati sono indicate:

- a) *-informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;*
- b) *il loro fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, determinato secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394;*
- c) *il valore nominale e il fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, della passività sulla quale insiste il derivato stesso e il relativo tasso di interesse;*
- d) *Gli stanziamenti del bilancio di previsione relativi ai flussi di entrata e di spesa riguardanti ciascun derivato, relativi agli esercizi considerati nel bilancio e i criteri di valutazione adottati per l'elaborazione di tali previsioni*
- e) *il tasso costo finale sintetico presunto a carico dell'Ente, calcolato, per ciascun esercizio cui il bilancio si riferisce, secondo la seguente formulazione: (TFSCFS= {[Interessi su debito*

sottostante+/- Differenziali swap)*36000] / [(Nominale * 3651)]}. Gli importi relativi agli interessi e ai differenziali swap sono calcolati facendo riferimento ai stanziamenti iscritti in bilancio,

Ai fini dell'applicazione del presente principio, per la definizione di strumento finanziari derivato si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.

Il principio poi pone attenzione sulla copertura degli investimenti, in particolare per gli enti che utilizzano il margine corrente per il finanziamento delle spese di investimento negli anni successivi a quello di riferimento:

9.11.6 L'articolo 11, comma 5, lettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

- a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
- b) le entrate in conto capitale (titolo 4);
- c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alle spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;
- d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica.

Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10).

Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, è dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

In relazione alla differente disciplina delle modalità di copertura e delle verifiche da effettuare ai fini dell'attestazione della copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo ad impegni concernenti investimenti, per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione successivo a quello in corso di gestione, tale saldo positivo è distinto nelle seguenti componenti²:

¹ Indicare il numero effettivo di giorni in caso di estinzione in corso di anno.

² La seconda e terza componente sono eventuali. Non esistono se non sono previste riduzioni permanenti

- una quota di importo non superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16, specificato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.3.6,
- una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate,
- una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.

Con riferimento a ciascuna quota del saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio relativo agli esercizi successivi al primo, la nota integrativa:

- a) descrive le modalità di quantificazione della stessa;
- b) da atto del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria e dei relativi principi applicati;
- c) riporta l'elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale/PEG per gli esercizi successivi a quello in corso di gestione, e di cui ciascuna componente del saldo positivo costituisce la copertura finanziaria.

In occasione dell'attestazione di copertura finanziaria, la consueta verifica concernente la capienza degli stanziamenti, sia riferiti all'esercizio in corso che a quelli successivi, riguardanti tali capitoli/articoli costituisce il riscontro della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano impegni per investimenti finanziati dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio.

In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche la sezione della nota integrativa che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti.

Si sottolinea che, nella stessa nota, inoltre, gli enti in disavanzo (lettera E) individuano l'importo del risultato di amministrazione presunto che possono applicare al bilancio di previsione, nel rispetto dell'articolo 1, commi 897/900, della legge di bilancio 2019.

Si tratta, come noto, della disposizione che consente agli enti che presentano una consistenza positiva della lettera A) del risultato di amministrazione di applicare quote di avanzo (non libero ovviamente) per la differenza tra quest'ultima grandezza e il valore minimo obbligatorio del fondo crediti di dubbia esigibilità e del valore del fondo anticipazioni di liquidità, aumentata della quota iscritta a ripiano nel primo esercizio del bilancio.

Qualora, di converso, la differenza sia nulla o sia negativa, dal momento che il risultato di amministrazione «non copre» gli obblighi di costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità ovvero del fondo per l'anticipazione di liquidità, allora l'applicazione delle quote di avanzo accantonato, vincolato o destinato può avvenire entro il limite (quantitativo) della quota di disavanzo applicata al primo esercizio del bilancio di previsione.

Si tratta di una informativa appropriata e utile che consente di chiarire la conformità delle applicazioni di avanzo non libero da parte degli enti che hanno registrato un disavanzo in fase di ripiano progressivo e che, in questo modo, esplicitano chiaramente le quote utilizzabili.

Infine, sempre secondo il principio, è utile ricordare che la nota integrativa deve provvedere a descrivere (con riferimento alle componenti più rilevanti) l'utilizzo dei fondi e delle entrate vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto, previsto nel bilancio di previsione, nel rispetto dei vincoli e delle finalità degli accantonamenti.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2020-2022 siano coerenti con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del contenuto minimo (o dello schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti con ulteriori semplificazioni per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti previsti dal principio 4/1) previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011).

Sul DUP l'organo di revisione ha espresso parere con verbale n.13 del 15/07/2019.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio:

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo. Tale piano è stato adottato con delibera di G.C. n. 56 del 03/07/2019.

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018. *(Nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente")*.

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2020-22.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, delibera di G.C. n.52 del 03/07/2019.

[Ai sensi del comma 6 dell'art. 21 D. Lgs. 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato](#)

pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatarie individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

Su tale atto l'organo di revisione ha formulato il parere con verbale n. 10 in data 03/07/2019 ai sensi dell'art.19 della Legge 448/2001.

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

I fabbisogni di personale nel triennio 2020-2022, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale.

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.

Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007

Su tale piano adottato con delibera di G.C. n. 71 del 10/12/2019 l'organo di revisione non ha espresso parere.

La legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) all'art. 1 comma 905 ha introdotto alcune semplificazioni: "A decorrere dall'esercizio 2019, ai comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo **entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente** non trovano applicazione alcune disposizioni tra cui:

□ comma 594, articolo 2, della legge n. 244/2007, il quale dispone che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche (di cui all'art.1, co.2, del D.lgs. 165/2001), adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Inoltre l'**articolo 57. (Disposizioni in materia di enti locali)** della Legge di Bilancio 2020 di cui al DL n. 124/2019 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, prevede l'abrogazione definitiva dal 2020 di tetti di spesa, vincoli e procedure ancora gravanti sugli enti locali tra cui:

• abrogazione dell'obbligo di adozione dei **piani triennali** per l'individuazione di misure finalizzate alla **razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali**, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007);

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008)

Sul piano adottato con delibera di G.C. n. 69 del 10/12/2019 l'organo di revisione non ha espresso parere.

Verifica della coerenza esterna

Equilibri di finanza pubblica

*I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", **allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821) come modificato dal DM 01 agosto 2019.***

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2020-2022

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2020-2022, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'Irpef

Il comune ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l'addizionale all'IRPEF. Il gettito è così previsto:

Rendiconto 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 118/2011.

IUC

Il gettito stimato per l'Imposta Unica Comunale, nella sua articolazione IMU/TASI/TARI, è così composto:

IUC	Esercizio 2019 previsioni definitive	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
IMU	225.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
TASI	100,00	100,00	100,00	100,00
TARI	239.903,06	239.911,00	239.911,00	239.911,00
Totale	465.003,06	458.011,00	458.011,00	458.011,00

Per la predisposizione del Piano finanziario TARI si è reso necessario l'utilizzo di dati in possesso dell'Ente e dei dati forniti dall'Unione dei Comuni Alta Gallura per i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto, smaltimento e trattamento dei rifiuti solidi urbani unitamente alla necessaria relazione illustrativa.

In particolare per la TARI, l'ente ha previsto nel bilancio 2020, lo stesso gettito rispetto alle previsioni definitive 2019 per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell'art.1 della Legge 147/2013.

L'articolo 57-bis. (Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione PEF e tariffe. Introduzione del bonus sociale rifiuti e automatismo bonus energia elettrica, gas e idrico) della Legge di Bilancio 2020 // comma 1, lettera a), di cui al DL n. 124/2019 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, estende la possibilità per i Comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 dello DPR 158/1999, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti di graduazione delle tariffe Tari. L'estensione della facoltà è stabilita "fino a diversa regolamentazione" disposta dall'ARERA.

La **lettera b)** fissa al **30 aprile 2020**, solo per l'esercizio finanziario 2020, **il termine per l'approvazione dei PEF rifiuti e delle relative tariffe**. Il termine è sganciato da quello relativo al bilancio di previsione.

Le tariffe Tari devono essere aggiornate coerentemente ai piani finanziari di gestione dei rifiuti urbani predisposti ed inviati all'ente locale da parte del soggetto che svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

La norma permette esplicitamente di modificare i piani e le delibere tariffarie eventualmente già deliberati senza l'osservanza dei nuovi criteri ARERA purché entro il termine del 30 aprile 2020 infatti dopo il comma 683 e' inserito il seguente: **"683-bis. In considerazione della necessita' di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti gia' deliberati"**.

Altri Tributi Comunali

Oltre alla IUC (IMU-TARI), il comune ha istituito i seguenti tributi:

- imposta comunale sulla pubblicità (ICP);
- tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);

Altri Tributi	Esercizio 2019 assestato	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
ICP	500,00	500,00	500,00	500,00
TOSAP	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Totale	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Tributo	Assestato 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
ICI	200,00	200,00	200,00	200,00
IMU	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
TASI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ADDIZIONALE IRPEF				
TARI	500,00	500,00	500,00	500,00
TOSAP				
IMPOSTA PUBBLICITA'				
ALTRI TRIBUTI				
Totale	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)	0,00	0,00	0,00	0,00

Entrate da titoli abilitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abilitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2018 (rendiconto)	2.870,90	0,00	2.870,90
2019 (assestato o rendiconto)	10.000,00	0,00	10.000,00
2020 (assestato o rendiconto)	10.000,00	0,00	10.000,00
2021 (assestato o rendiconto)	10.000,00	0,00	10.000,00
2022 (assestato o rendiconto)	10.000,00	0,00	10.000,00

La legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abilitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;

- *interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;*
- *interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;*
- *spese di progettazione.*

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla Legge n.232/2016 art.1 comma 460 e smi.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

TIPOLOGIA	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
sanzioni ex art.208 co 1 e art.142 co 12 cds	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE ENTRATE	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	0	0	0
Percentuale fondo (%)	0	0	0

Con atto di Giunta n. 73 in data 10/12/2019 la somma di euro 2.500,00 è stata destinata per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui all' articolo 208, comma 4 e comma 5 bis, del codice della strada, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120 del 29/7/2010

La Giunta ha destinato euro 0,00 alla previdenza ed assistenza del personale Polizia Municipale.

La quota vincolata è destinata:

- al titolo 1 spesa corrente per euro 2.500,00;
- al titolo 2 spesa in conto capitale per euro 0,00;

L'organo di revisione ha verificato che l'ente ha correttamente suddiviso nel bilancio le risorse relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il D.M. 29 agosto 2018.

La Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 1/SEZAUT/2019/QMIG del 21.12.2018 ha enunciato il seguente principio di diritto: “ai fini della corretta quantificazione della quota del 50 % dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all'art. 142, comma 12-bis, del d.lgs. n. 285/1992, attribuita all'ente da cui dipende l'organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all'accertamento e alla notifica delle stesse e quelle successive relative alla riscossione della sanzione”.

Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali per tutto il triennio 2020/2022 sono così previsti:

- -fitti reali fabbricati €. 9.000,00,

- -locazione ambulatori veterinari €.10.000,00,
- -proventi da fonti rinnovabili €. 4.000,00,
- -canone energia elettrica produzione centrale eolica €. 70.000,00,
- -provento museo etnografico €.800,00.

Considerato che non è stato costituito il FCDE per dette entrate, si invita per il prossimo anno ad inserire dette partite nel FCDE e per il 2020 a monitorare costantemente l'effettivo incasso, prendendo immediati provvedimenti nel caso le stesse non dovessero avverarsi, decurtando le spese correnti di pari importo.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente e dei servizi a domanda individuale è il seguente:

servizio	Entrate/previsione 2020	Spese/previsione 2020	% copertura 2020
servizio trasporto alunni	0,00	0,00	#DIV/0!
Mense scolastiche	8.000,00	28.000,00	28,57%
SAD	79.850,00	88.000,00	90,74%
mattatoio	2.000,00	14.700,00	13,61%
Totale	89.850,00	130.700,00	68,75%

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) in corrispondenza delle previsioni di cui sopra non è stato quantificato.

L'organo esecutivo con deliberazione n.74 del 10/12/2019 allegata al bilancio, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 68,75%.

In merito si osserva: Relativamente alla gestione degli impianti sportivi, il Revisore evidenzia la mancata previsione di entrata rispetto alla spesa per la gestione degli stessi per cui, si invita l'amministrazione a predisporre la stipula di convenzioni per regolarizzare i rapporti tra l'Ente e gli utenti che usufruiranno di detti impianti, prevedendo il pagamento di un canone d'uso per garantire copertura dei costi di detto servizio.

Servizio acquedotto:

servizio	Entrate/prov. prev. 2020	Spese/costi prev. 2020	% copertura 2020
acquedotto	61.000,00	87.925,18	69,38%
fognatura	6.000,00	8.200,00	73,17%
depurazione	28.000,00	32.600,00	85,89%
Totale	95.000,00	128.725,18	73,80%

Il Revisore ricorda che con Legge Regionale 17 ottobre 1997, n°29, la Regione Autonoma della Sardegna, in attuazione della L. 1° maggio 1994, N°36, cosiddetta "Legge Galli", ha istituito il Servizio Idrico Integrato, ha previsto che il territorio regionale sia delimitato in un unico ambito territoriale ottimale (ATO) e ha stabilito che i confini territoriali di tale ambito siano quelli della

Regione Sardegna con un unico gestore e un'unica tariffa. I Comuni e le Province ricompresi nel territorio dell'ambito territoriale ottimale hanno il compito di organizzare il Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di adduzione e distribuzione di acqua ad uso esclusivamente civile, di fognatura e depurazione delle acque reflue. A tal fine i Comuni e le Province della Sardegna, in data 25 settembre 2003 hanno costituito un consorzio obbligatorio, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa e patrimoniale, denominato Autorità d' Ambito con il compito di attuare la riforma e di regolare il nuovo sistema organizzativo delle diverse attività del ciclo delle acque.

Con l'affidamento "in house" del Servizio idrico integrato ad un unico gestore ABBANOA S.p.A., società a totale capitale pubblico locale, i cui soci sono tutti i Comuni della Sardegna, è stato avviato il processo di integrazione e riorganizzazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, riguardanti anche tutte le gestioni comunali che devono essere acquisite dal gestore unico che ne subentra nell'attività svolta e nei contratti di fornitura ai clienti.

Il gestore unico ancora non ha acquisito il servizio idrico integrato di questo Comune che ancora provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti, alla distribuzione, fatturazione, raccolta e depurazione delle acque, con costi elevati e in assenza di personale preposto.

Con determinazioni 4/2015 e 5/2015, sono state definiti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, termini e sanzioni per i Comuni che, gestendo autonomamente il Servizio, non ottemperano agli obblighi normativi imposti dalla suddetta autorità.

Detto ciò, il Revisore, così come il responsabile dell'ufficio finanziario, invita nuovamente l'amministrazione comunale a regolarizzare immediatamente la propria posizione nei confronti di ABBANOA S.p.a., onde evitare le conseguenze previste dalla legge.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2020-2022 per macro-aggregati di spesa corrente è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI				
PREVISIONI DI COMPETENZA				
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
101	Redditi da lavoro dipendente	623.024,16	612.624,16	612.624,16
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	46.884,01	46.187,01	46.187,01
103	Acquisto di beni e servizi	1.298.502,65	1.298.502,65	1.328.502,65
104	Trasferimenti correnti	1.186.381,34	1.181.201,34	1.181.201,34
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	6.103,57	5.718,30	4.458,42
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.000,00	5.000,00	5.000,00
110	Altre spese correnti	636.007,70	613.160,91	192.866,42
Totale		3.801.903,43	3.762.394,37	3.370.840,00

Spese di personale

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2020/2022, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad €538.899,86 considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto delle componenti escluse (tra cui la spesa conseguente ai rinnovi contrattuali);
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009 di euro €43.773,30;

	Media 2011/2013 2008 per enti non soggetti al patto	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Spese macroaggregato 101	536.639,39	623.024,16	612.624,16	612.624,16
Spese macroaggregato 104	14.748,62	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Irap macroaggregato 102	33.203,82	33.981,68	33.981,68	33.981,68
Altre spese:	34.498,36			
Totale spese di personale (A)	619.090,20	693.005,84	682.605,84	682.605,84
(-) Componenti escluse (B)	80.190,33	155.815,10	155.815,10	155.815,10
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	538.899,86	537.190,74	526.790,74	526.790,74

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)

Il Revisore raccomanda:

-la precisa e puntuale applicazione di quanto stabilito dalla Corte dei Conti- Sezione delle Autonomie deliberazione n. 29/SEZAUT/2017/QMIG riguardante "INCLUSIONE DELLA SPESA

PER IL SERVIZIO CIVICO COMUNALE TRA QUELLE PREVISTE PER IL PERSONALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI LIMITI PREVISTI DAL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 557 E COMMA 557-BIS, DELLA LEGGE. N. 296/2006".

- che vi sia sempre la sussistenza dei presupposti di temporaneità ed eccezionalità previsti dall'art.36 del D.Lgs. 165/2001 per il ricorso alle forme flessibili di impiego, il rispetto dei limiti percentuali previsti dall'art.23 e dall'art.31 del D.Lgs. 81/2015, richiamati dal D.Lgs. 75/2017, rispettivamente, per le assunzioni a tempo determinato e per la somministrazione di lavoro, nonché il rispetto dell'art 50 del CCNL del 21/05/18.

- che nel corso dell'attuazione del piano Triennale Fabbisogno del personale 2020/2022 e all'atto delle assunzioni o mobilità, venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

Relativamente alle spese di personale dal 01 gennaio 2020 ,il revisore informa che in data 11/12/2019 nella seduta della conferenza Stato-città ed autonomie locali, con bozza di decreto viene data attuazione all'art.33,c.2 del d.l. 34/2019 convertito con L. n.58/2019 individuando i valori soglia differenziati per fascia demografica.

La spesa di personale sarà relativa agli impegni di competenza complessiva per tutto il rapporto di personale dipendente a tempo indeterminato, determinato, rapporto di lavoro per il personale di cui all'art.110, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

Le entrate correnti sulle quali rapportare le spese di personale, dovranno essere calcolate facendo la media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

Il valore soglia di massima spesa del personale che il comune dovrà considerare è il 28,60%.

Naturalmente le future assunzioni in base al valore soglia di cui sopra, , fermo quanto previsto dall'art.5, potrà essere incrementata sempre in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio e secondo le definizioni dell'art.2, non superiore al valore soglia individuato nella tabella 1 comma 1 di ciascuna fascia demografica.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma

(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

Non sono previste spese per incarichi di collaborazione autonoma.

Si ricorda che nel caso si dovessero prevedere contratti di collaborazione, gli stessi potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.

L'ente nel caso dovrà dotarsi di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alla Corte dei Conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente.

L'ente sarà tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di spesa non tiene conto delle riduzioni disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010 posto che l'ente rientra nella previsione di cui all'art. 21 bis comma 2 del D.L. 50/2017 (per i comuni e le forme associative che approvano il bilancio di previsione entro il 31/12 dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243).

Inoltre l'**articolo 57. (Disposizioni in materia di enti locali)** della Legge di Bilancio 2020 di cui al DL n. 124/2019 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, prevede l'abrogazione di tetti di spesa, vincoli e procedure ancora gravanti sugli enti locali.

In particolare, entrano in vigore dal 2020 le seguenti semplificazioni:

lett. b):

- abrogazione dei limiti di spesa per **studi ed incarichi di consulenza** pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del DI 78/2010)
- abrogazione dei limiti di spesa per **relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza** pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del d.l. 78/2010);
- abrogazione del divieto di effettuare **sponsorizzazioni** (art. 6, comma 9 del DI 78/2010);
- abrogazione dei limiti delle spese per **missioni** per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del DI 78/2010);
- abrogazione dell'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la **stampa di relazioni e pubblicazioni** distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008);
- abrogazione dei vincoli procedurali per l'**acquisto di immobili** da parte degli enti territoriali (art. 12, comma 1 ter del DL 98/2011);
- abrogazioni di limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di **autovetture**, nonché per l'acquisto di **buoni taxi** per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del DI 95/2012).
- abrogazione – per i Comuni che gestiscono servizi per più di 40mila abitanti - dell'**obbligo di comunicazione, anche se negativa, al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie** effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico (articolo 5 commi 4 e 5 della legge n. 67/1987);
- abrogazione dell'obbligo di adozione dei **piani triennali** per l'individuazione di misure finalizzate alla **razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali**, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007);
- abrogazione dei vincoli procedurali concernenti **la locazione e la manutenzione degli immobili** (articolo 24 del DI 66/2014);

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011 e esempio n. 5

L'Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento.

L'Ente non si trova nelle condizioni di cui all'art. 1, co. 1015 e 1017 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019).

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2020-2022 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Inoltre, l'importo indicato nel prospetto del FCDE deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate rimosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.

E' stato effettuato il calcolo della media del rapporto tra incassi ed accertamenti negli anni 2014/2018 per ciascuna entrata secondo le tre modalità previste dal principio contabile. L'Ente ha applicato il **metodo A: media semplice**.

La possibilità di considerare al numeratore il totale degli incassi c/competenza e in c/residui è limitata agli esercizi del periodo considerato in cui non era in vigore la contabilità armonizzata.

Con riferimento agli esercizi in cui sono entrati in vigore i nuovi principi, invece, il numeratore è formato solo dalle riscossioni in conto competenza. Sempre con riferimento a questi esercizi armonizzati gli enti hanno facoltà di determinare il rapporto tra incassi di competenza e relativi accertamenti, considerando anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo, in conto residui a valore su accertamenti dell'anno precedente e facendo slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media indietro di un anno:

$$\frac{\text{incassi di competenza es. X} + \text{incassi esercizio X+1 in c/residui X (*)}}{\text{Accertamenti esercizio X}}$$

(* riferimento FAQ Arconet 25 del 26.10.2017 e 26 del 27.10.2017)

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione del nuovo ordinamento contabile erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.

Si fa presente che enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.

Importo minimo

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017, modifica il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;*
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;*
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;*
- dal 2021 per l'intero importo.*

Si ricorda che la Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018), in tema di FCDE prevede al comma 1015 che: “Nel corso del 2019 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 nella missione «Fondi e Accantonamenti» ad un valore pari all'80 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

- a) con riferimento all'esercizio 2018 l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;*
- b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine del 2018 si è ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 2017, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.”*

Inoltre, al comma 1016 prevede che “La facoltà di cui al comma 1015 può essere esercitata anche dagli enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri di cui al medesimo 1015, rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- a) l'indicatore di tempestività dei pagamenti, al 30 giugno 2019, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nel semestre sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;*
- b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato al 30 giugno 2019 si è ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.”*

Il comma 1017 prevede che “I commi 1015 e 1016 non si applicano agli enti che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini previsti dalla legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che, con riferimento ai mesi precedenti all'avvio di SIOPE+ di cui all'articolo 14, commi 8-bis e 8-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture”.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo che è stato effettuato accantonando l'intero importo che deriva dall'applicazione delle norme sul Fcde.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 risulta come dai seguenti prospetti:

Esercizio finanziario 2020					
TITOLI	BILANCIO 2020 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	333.911,00	53.303,25	143.477,00	143.477,00	42,97%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	333.911,00	53.303,25	143.477,00	#####	42,97%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	333.911,00	53.303,25	143.477,00	90.173,75	42,97%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.

Esercizio finanziario 2021					
TITOLI	BILANCIO 2021 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	333.911,00	55.070,66	55.070,66	0,00	16,49%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	333.911,00	55.070,66	55.070,66	0,00	16,49%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	333.911,00	55.070,66	55.070,66	0,00	16,49%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.

Esercizio finanziario 2022					
TITOLI	BILANCIO 2022 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	333.911,00	55.070,66	55.070,66	0,00	16,49%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	333.911,00	55.070,66	55.070,66	0,00	16,49%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	333.911,00	55.070,66	55.070,66	0,00	16,49%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.

Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere o di non procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

Tip/Cat/Cap.	DESCRIZIONE ³	FCDE	Motivazione
Titolo 1	Tassa rifiuti	SI	
Titolo 1	Servizio idrico integrato	SI	

Nelle schede allegate è riportato il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate, di cui si riporta il riepilogo

BILANCIO 2020

Risorsa/ Cap.	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2020 di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziamen- to FCDE
	TARI	14,74	239.911,00	95%	33.594,74

	Servizio idrico integrato	22,07%	94.000,00	95%	19.708,51
	TOTALE				53.303,25

BILANCIO 2021

Risorsa/ Cap.	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2020 di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziamen- to FCDE
	TARI	14,74	239.911,00	100%	35.362,15
	Servizio idrico integrato	22,07%	94.000,00	100%	19.708,51
	TOTALE				55.070,66

BILANCIO 2022

Risorsa/ Cap.	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2021 di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziamen- to FCDE
	TARI	14,74	239.911,00	100%	35.362,15
	Servizio idrico integrato	22,07%	94.000,00	100%	19.708,51
	TOTALE				55.070,66

Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2020 - €. 23.095,65 pari allo 0,60% delle spese correnti;

anno 2021 - €. 60.073,09 pari allo 1,59% delle spese correnti;

anno 2022 – €. 63.421,47 pari allo 1,88 delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del **TUEL** ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

Si ricorda che la metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondi per spese potenziali

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali ⁽¹⁾:

DESCRIZIONE	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Indennità di fine mandato del sindaco	850,00	1.447,00	1.447,00
Fondo oneri rinnovi contrattuali			
Fondo rischi contenzioso			

L'Indennità di fine mandato è stata calcolata per sei mesi in quanto il Sindaco attualmente in carica ha rinunciato all'indennità, ma nel 2020 si svolgeranno le elezioni comunali; sono previsti invece €. 1.447,00 negli anni 2021 e 2022.

A fine esercizio come disposto dall'art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

⁽¹⁾

[a\) accantonamenti per contenzioso](#)

sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011), secondo cui l'organo di revisione deve provvedere a verificare la congruità degli accantonamenti.

b) accantonamenti per indennità fine mandato

sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011);

c) accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati

sulla base di quanto disposto dal comma 552 dell'art. 1 della Legge 147/2013 e dall'art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs. 19/8/2016 n. 175 e di quanto dettagliato in seguito nella parte relativa agli organismi partecipati.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL. *(non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali)*

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

Con l'articolo 50. (Disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali della P.A.) del decreto fiscale 2020 vengono apportate modifiche al quadro vigente.

La legge di Bilancio 2020, di cui al DL n. 124/2019 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, **proroga al 2021 l'applicazione dell'accantonamento obbligatorio (FGDC) in caso di mancato rispetto degli indicatori oggetto dell'articolo in commento.**

Il comma 1 introduce modifiche alle norme dettate dalla legge 145/2018 e, in particolare:

la **lettera a)** abroga l'articolo 1, comma 857 della legge 145/2018, che prevedeva il raddoppio dell'accantonamento a Fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC) che gli enti saranno tenuti costituire in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (definiti dall'art. 4 del D. Lgs. 231/2002) e di mancata riduzione del debito commerciale residuo, nel caso in cui gli enti medesimi non avessero richiesto l'anticipazione di liquidità ai sensi dei commi 849 e seguenti o, pur avendola richiesta, non avessero effettuato i relativi pagamenti nei tempi fissati dal comma 854;

la **lettera b)**, apporta una precisazione, sostituendo al comma 861, le parole "i tempi di pagamento e ritardo" con "gli indicatori" **n.1)**; il **n. 2** stabilisce che gli indicatori 2019 relativi al ritardo annuale dei pagamenti e al debito commerciale residuo, da prendere a riferimento per l'applicazione dell'accantonamento di cui ai commi 862-864, possono essere quelli elaborati dall'ente, sulla base delle proprie registrazioni contabili e non quelli elaborati dalla Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (PCC), come previsto dal comma 861. Qualora l'ente decida di avvalersi di tale facoltà, dovrà effettuare la comunicazione alla stessa PCC dello stock di debito commerciale residuo al 31.12.2019, anche se utilizza gli strumenti dispositivi dei pagamenti resi disponibili dall'applicativo SIOPE+;

la **lettera c)** sposta il termine per l'adozione della delibera di formazione del FGDC dal 31 gennaio al 28 febbraio.

Il comma 2 anticipa al 31 gennaio il termine fissato al 30 aprile dall'art. 7, comma 4-bis del DL 35/2013. Si tratta del termine per la comunicazione annuale alla PCC dell'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre dell'esercizio precedente, cui sono tenute le amministrazioni pubbliche.

*Il **comma 3** stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009, che si avvalgono dell'Ordinativo Informatico di Pagamento (OPI), sono tenute ad inserire nello stesso Ordinativo la data di scadenza della fattura.*

L'obbligo dell'adempimento è previsto entro il 1° gennaio 2021. In virtù di tale adempimento, che assicura una migliore registrazione dei pagamenti delle fatture sulla PCC, a decorrere da tale data è abolito l'obbligo di comunicare mensilmente sulla PCC i dati relativi ai debiti commerciali non estinti e scaduti.

ORGANISMI PARTECIPATI

Al 1° gennaio 2020 il Comune possiede le seguenti partecipazioni dirette:

- UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA
- ENTE DI GOVERNO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA SARDEGNA
- ABBANO A.S.P.A.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.Lgs. 175/2016)

L'Ente il 27/11/2019 con atto di C.C. n.30 ha adottato la delibera avente ad oggetto: **Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2018.**

L'esito di tale ricognizione, se non già fatto, dovrà essere inviato:

- alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;
- alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio previsto dall'art.15 del D.Lgs. 175/2016;

dovrà essere comunicato, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014.

Il Revisore raccomanda sempre di attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", corretto dal decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2020, 2021 e 2022 sono finanziate come segue

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO PARTE CAPITALE					
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		-	-	
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	461.336,08	10.000,00	10.000,00	
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-	-	-	
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	-	0,00	0,00	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	-	-	-	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00	
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	461.336,08 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00	
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	
		-			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	-	0,00	0,00	
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	-	0,00	0,00	
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	-	0,00	0,00	
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-	0,00	0,00	
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			-	-	-

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali ⁽⁴⁾:

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti

Investimenti senza esborsi finanziari

Non sono programmati per gli anni 2020-2022 altri investimenti senza esborso finanziario.

Limitazione acquisto immobili *

Non è prevista alcuna spesa per acquisto immobili. Nel caso la spesa dovrà rispettare le condizioni di cui all'art.1, comma 138 L. n.228/2012, fermo restando quanto previsto dall'art.14 bis D.L. 50/2017.

(Poiché la regola generale è il divieto di procedere ad acquisti immobiliari, ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 12 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, a decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa, gli enti territoriali effettuano operazioni di acquisto di immobili solo se:

- a) siano comprovate documentalmente l'indispensabilità (assoluta necessità per obbligo giuridico) e l'indilazionabilità (impossibilità oggettiva) attestate dal responsabile del procedimento;*
- b) la congruità del prezzo sia attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Deve essere acquisita prima della definizione delle operazioni di acquisto;*
- c) delle predette operazioni sia data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.)*

** n.b. Questa limitazione è disapplicata dal comma 905 della Legge di bilancio 2019 (n. 145/2018) che introduce alcune semplificazioni per i comuni (e le loro forme associative) condizionate all'approvazione dei bilanci entro i termini ordinari previsti dal TUEL, ossia il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento.*

INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente nel 2020 ha attivato fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento. Il ricorso deve sempre rispettare le condizioni poste dall'art.203 del TUEL come modificato dal D.lgs. n.118/2011.

Il Revisore ricorda che i commi da 961 a 964 della legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) consentono l'apertura di una tornata di rinegoziazione dei mutui rimasti nella titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze dopo la riforma della Cassa depositi e prestiti del 2003, sui quali Cdp mantiene esclusivamente la gestione operativa. I destinatari sono i Comuni, le Province e le Città metropolitane.

Per quanto disposto dal comma 963 della legge di bilancio 2019, il MEF ha emanato il decreto 30 agosto 2019 contenente i criteri e le modalità per la rinegoziazione dei mutui di Comuni, Province e Città metropolitane rimasti nella titolarità del Mef e formalmente gestiti dalla Cassa depositi e prestiti. La rinegoziazione riguarda i mutui per i quali il tasso di interesse dei nuovi piani di ammortamento previsto dal DM risulti inferiore a quello dei piani di ammortamento originari, ferme restando i requisiti per l'ammissione alla rinegoziazione già previsti dal comma 962. Sul sito del Mef-Dipartimento del Tesoro sono disponibili il testo del decreto, lo schema di contratto con Cdp, e l'elenco delle posizioni debitorie di ciascun ente locale.

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
Residuo debito (+)	393.735,42	261.552,72	139.680,35	176.594,72	137.225,96
Nuovi prestiti (+)	0,00		100.000,00		
Prestiti rimborsati (-)	132.182,70	121.872,37	63.085,63	39.368,76	7.280,26
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	261.552,72	139.680,35	176.594,72	137.225,96	129.945,70
Nr. Abitanti al 31/12	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457
Debito medio per abitante	179,51	95,87	121,20	94,18	89,19

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2020, 2021 e 2022 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
Oneri finanziari	15.803,48	10.417,69	6.103,57	5.718,30	4.458,42
Quota capitale	132.182,70	121.872,37	63.085,63	39.368,76	7.280,26
Totale fine anno	147.986,18	132.290,06	69.189,20	45.087,06	11.738,68

La previsione di spesa per gli anni 2020, 2021 e 2022 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a euro 6.103,57/5.718,30/4.458,42 è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di

indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto.

	2018	2019	2020	2021	2022
Interessi passivi	15.803,48	10.417,69	6.103,57	5.718,30	4.458,42
entrate correnti	2.263.509,20	2.504.337,04	2.675.599,83	3.572.013,20	3.864.989,06
% su entrate correnti	0,70%	0,42%	0,23%	0,16%	0,12%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha previsto l'estinzione anticipata di prestiti.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) Congrua le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle previsioni definitive 2020-2022;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tenuto conto della Legge 145/2018;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;

Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti i relativi finanziamenti.

Riguardo agli equilibri di finanza pubblica

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire gli equilibri di finanza pubblica nel triennio 2020-2022, così come definiti dalla Legge di Bilancio n.145/2018.

Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

Beni dell'Ente

In ossequio a quanto disposto dalle precedenti finanziarie in materia di valorizzazione dei beni patrimoniali dell'Ente, il Revisore raccomanda l'Amministrazione a provvedere alla regolamentazione dell'utilizzo di tali beni, (regolamenti, stipule di contratti e/o atti concessori), anche al fine di rendere economicamente produttivi gli stessi.

Spese non quantificabili in sede di bilancio (es. rinnovi contrattuali, spese legali ecc.)

Per le stesse, l'organo di revisione suggerisce di effettuare verifiche periodiche adottando immediato provvedimento di riequilibrio nel caso la previsione si rivelasse insufficiente.

Trasferimenti Regionali e/o Statali

Considerata l'incertezza di dette entrate l'Organo di Revisione invita gli Organi dell'Ente a monitorare costantemente i trasferimenti effettivamente spettanti, sulla base delle comunicazioni che verranno di volta in volta rese note dai vari Enti eroganti ed a provvedere, se del caso, ad effettuare con la massima tempestività le necessarie variazioni di bilancio.

Per quanto concerne gli impegni di spesa, gli stessi dovranno essere assunti solo dopo la formale comunicazione dell'avvenuta concessione dei trasferimenti.

Split payment e/o reverse charge.

Il Revisore invita all'applicazione puntuale e precisa della norma introdotta con la Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) e di tutte le successive modifiche, relativamente allo split payment ed agli obblighi di reverse charge.

Contabilità economico/patrimoniale

Il Revisore ricorda che l'**art. 57 (Disposizioni in materia di enti locali) della Legge di Bilancio 2020** di cui al DL n. 124/2019 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, con il comma 2-ter viene sancita definitivamente la facoltatività – a regime – della contabilità economico/patrimoniale (CEP) per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente".

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità, con le previsioni proposte, di rispettare gli equilibri di finanza pubblica, così come disposti dalla Legge di Bilancio n. 145/2018 ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2020-2022 e sui documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE
Dott.ssa Simona Scanu